

Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{bis} capoverso 2, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006²,

decreta:

I

La legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 5 (nuovo)

² Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.

³ Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:
...

⁵ Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né al diritto al compenso di cui all'articolo 20 capoverso 3.

Art. 24 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.

¹ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

² FF **2006** 3135

³ RS **231.1**

Art. 24a (nuovo) Riproduzioni temporanee

La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se:

- a. è transitoria o accessoria;
- b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
- c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e
- d. è priva di significato economico proprio.

Art. 24b (nuovo) Riproduzione ai fini di diffusione

¹ Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 21 giugno 1991⁴ sulla radiotelevisione.

² Le riproduzioni allestite conformemente al capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 24c (nuovo) Utilizzazione da parte di disabili

¹ Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o molto difficoltosa.

² Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

³ L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

⁴ Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

Art. 40 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova) e b, nonché cpv. 3

¹ Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- a^{bis}. l'esercizio di diritti esclusivi conformemente agli articoli 22 e 24b;
- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti nella presente legge (art. 13, 20, 24c e 35);

³ La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

⁴ RS 784.40

Art. 52 cpv. 2

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

